

PN FEAMPA


ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

AZIONE

*“Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure amministrative per il settore
dell'acquacoltura”*

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	1
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	221102
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 27
Programma	2021IT14FMPR001 Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO:	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVATE	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	8
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	8
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	8
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	8
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	9
4.9	SPESE AMMISSIBILI	9
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	11
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	12
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	12
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	12
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	12
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	13
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	14
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	15
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	15
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	15

DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Codice operazione” - i codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Intervento” - i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Operazione”- una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - l’Adg ovvero gli OO.II..
- ITAQUA - Piattaforma Italiana Acquacoltura

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
Azione	<i>Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative per il settore acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 22, 56
Modalità attuativa	Titolarità
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030* e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative per il settore acquacoltura*" è quella di favorire l'armonizzazione normativa e la semplificazione dell'iter procedurale degli adempimenti amministrativi in materia di acquacoltura sostenendo le linee strategiche del MO1 del PSNA. In particolare si favoriranno investimenti per:

- aggiornamento e razionalizzazione delle normative locali;
- promozione ed implementazione di strumenti per il coordinamento organizzativo Stato-Regioni nell'ambito del FEAMPA;
- sviluppo di strumenti di confronto multi-stakeholders già esistenti (es: ITAQUA) o di nuova implementazione;

- integrazione e condivisione di dati relativi al settore acquicolo.

L'azione, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”* ed attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221102	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	21- Studi e ricerche 22- Condivisione della conoscenza 56- Progetti pilota

4 SCHEDA DI INTERVENTO:

221102- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutto il territorio nazionale.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di studi, ricerche, condivisione della conoscenza e progetti pilota. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- implementazione di strumenti per favorire il coordinamento organizzativo ed il dialogo dei portatori di interesse del settore acquacoltura a livello centrale e territoriale nell'ambito del FEAMPA (strumenti e momenti di incontro e confronto multi-stakeholders);
- valutazioni sullo stato del settore acquacoltura (es: definizione di rapporti, Linee Guida, ecc.) a supporto di aggiornamenti e/o approfondimenti sulle normative e sulle disposizioni amministrative (es: semplificazione delle procedure di rilascio/rinnovo di licenze, armonizzazione delle disposizioni amministrative locali per il rilascio/rinnovo delle concessioni);
- implementazione di strumenti per favorire la messa a sistema e la fruibilità dei dati relativi al settore acquicolo da parte delle Amministrazioni regionali, degli enti di ricerca interessati, delle Associazioni e degli operatori del settore e per il migliorare l'efficienza dei processi decisionali e gestionali.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

21- Studi e ricerche

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- attività di studio e ricerca e redazione di documenti di consultazione per i portatori di interesse (es: rapporti sullo stato del settore, Linee Guida) finalizzate a favorire l'attuazione di interventi utili all'armonizzazione, aggiornamento e integrazione delle normative locali in base all'evoluzione nazionale, unionale ed internazionale (es: semplificazione delle procedure di rilascio di nuove licenze e dei procedimenti autorizzativi ad esse correlati, snellimento delle procedure di rinnovo per le concessioni in acquacoltura).

22-Condivisione della conoscenza

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- a promuovere la messa a sistema ed aumentare la condivisione dei dati, rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione ed il trasferimento delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, *workshop*, visite studio o piattaforme digitali.

56-Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- ad agevolare la pianificazione e la gestione delle risorse acquicole mediante la realizzazione di progetti pilota volti a migliorare sia le capacità di organizzazione e coordinamento del

settore acquicolo (semplificazione e l'armonizzazione amministrativa del settore), sia la gestione e la fruibilità da parte dei portatori di interesse delle diverse tipologie di dati (dati produttivi, strutturali, sanitari, socioeconomici, di mercato, ecc.)

Le operazioni saranno anche finalizzate a favorire l'implementazione e la gestione di strumenti utili al coordinamento organizzativo dell'acquacoltura a livello centrale e territoriale al fine di facilitare il confronto multi-stakeholder e la partecipazione degli operatori di settore, delle Associazioni e degli altri attori della filiera sia istituzionali che privati, nonché di rafforzare l'impegno nelle azioni nazionali, europee e internazionali, in particolare a livello di bacino Mediterraneo (es: implementazione della Piattaforma Acquacoltura – ITAQUA - quale ambiente di lavoro, interazione, scambio e programmazione utile ai portatori di interesse e agli operatori dell'acquacoltura).

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato,

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'**Autorità di Gestione**, che dagli **Organismi Intermedi**. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in house e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990).

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità dall'Autorità di Gestione ovvero dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità

OPERAZIONI A TITOLARITA'
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee strategiche del MO1 del PNSA

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per operazioni:

Tabella 4: Modalità attuative dell'intervento

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
21	Studi e ricerche	SI	NO
22	Condivisione della conoscenza	SI	NO
56	Progetti pilota	SI	NO

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima richiesta per l'accesso al finanziamento:

- Relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, la quantificazione degli indicatori di risultato, la procedura utilizzata per la realizzazione dell'intervento, ecc.
- Nel caso in cui l'intervento è realizzato in partenariato occorrerà allegare copia dell'atto partenariale.

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. Sono altresì riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione della proposta progettuale, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'acquisizione di beni e servizi;
- b) ammortamenti
- c) l'imposta sul valore aggiunto
- d) le spese generali

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a d) sopra elencate

Per l'acquisto di beni e servizi si dovrà seguire le procedure di appalto pubblico di cui al Dlgs 36/2023 e dei regolamenti adottati dai beneficiari.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;¹
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

Ammortamenti

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060.

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese sostenute ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- spese per la costituzione del partenariato etc
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Opzioni di costo standard (OCS)

In relazione alla tipologia di investimenti il beneficiario dell'operazione potrà far ricorso, anche in deroga a quanto sopra stabilito, a tutte le tipologie di OCS adottate dall'AdG coerenti con le operazioni attivate, le cui modalità di utilizzo sono riportate nella metodologia di OCS e nelle linee guida sulle spese ammissibili.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.
- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
 - b) gli interessi di mora;
 - c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. potranno prevedere una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Ai sensi dell'allegato III, così come riportato alla riga 8 *ALIQUEUTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE* del Reg. (UE) 2021/1139, l'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 100% della spesa ammessa

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Non si prevede l'utilizzo di Strumenti Finanziari

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 5: Titolarità-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A TITOLARITÀ				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 1, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	Presenza di un Piano AZA regionale (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q2)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento genera sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 1, del PN FEAMPA 21-27	10
Q2	Livello di innovazione tecnologica	10
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	10

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 1, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 1, 2 e 3 del MO1 del PNSA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio valuta la presenza di innovazione tecnologica all'interno della proposta quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare l'organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	Presenza di un Piano AZA regionale	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve essere in possesso di un piano che individui le zone ove poter allocare impianti acquicoli, per favorire i processi di rilascio atti di concessione delle aree
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Tabella 11: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
21,22,56	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero
21,22	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia nella fase di avvio, che a chiusura dell'intervento.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 12 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	221102	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.